



Fisco, rovina delle famiglie

“Perché, diceva l'on. Sanseverino nella tornata della Camera del 17 luglio 1863, chi si fa nel lavoro aiutare dal proprio figlio, non potrà dedurre come spesa di produzione la mercede dovuta al medesimo, mentre la colloca nelle deduzioni, se si serve di un operaio estraneo?”

“Il figlio che lavora col padre è un operaio, uno stipendiato come qualunque altro, poiché questo figlio potrebbe seguire un'altra professione, e entrare in un'altra officina, ed allora il padre dedurrebbe dai guadagni del suo opificio la mercede dell'operaio preso in sua vece, e il padrone dell'officina in cui egli entrasse calcolerebbe la sua mercede come deduzione dagli utili.

Al che l'onorevole Quintino Sella gli replicava:

“Io vorrei far osservare alla Camera che le spese che non si vogliono comprendere fra quelle di produzione soggette a deduzione, cioè le spese per compenso dell'opera del contribuente, di sua moglie, dei figli e via dicendo, devono ritenersi per loro natura indetraibili se non si vuole cadere in una vera ingiustizia.

“Voglia considerare l'on. Sanseverino che se, per esempio, un figlio di famiglia presta l'opera sua in un opificio diverso dal paterno, ed ha per tale opera sua un salario, egli sarà tassato per la mercede che può ricevere, e allo stesso modo, quando un altro presti l'opera al posto suo nell'opificio paterno, anche questa sarà tassata.

“Ora, se noi supponiamo invece che il figlio di famiglia si applichi piuttosto all'opificio paterno, egli è chiaro che il compenso che potrebbe spettare a questo figlio non debba essere detratto, altrimenti ne verrebbe che il reddito proveniente dal lavoro di questo individuo sfuggirebbe interamente alla legge, locché sarebbe un'ingiustizia”.

Ma il Sanseverino, tutt'altro che soddisfatto, così continuava:

“Trovo poi che è immorale, perché quando il padre educa un figlio con tutta cura nella propria professione, e sostiene anche delle spese per mandarlo a perfezionarsi nella sua arte o industria nei grandi centri industriali per averne un operaio migliore, voi, o signori, con quella disposizione *castigate il padre per il suo amore paterno*, voi lo castigate per avere esercitato con tutta coscienza i doveri della paternità”.

“Non basta, vi ha ancora un altro male assai maggiore: potrebbe avvenire che il padre, per calcolo d'interesse o per necessità, onde far entrare nel difallo delle

spese la mercede dovuta al figlio, venisse ad allontanare da sé il proprio figlio, e lo surrogasse con un operaio straniero. In tal modo voi, senza volerlo, *tendete a sciogliere i vincoli della famiglia*, che sono la prima guarentigia della civile società!

Ma il Sella, per nulla turbato da queste gravi parole, rispondeva:

“Ben vede l'onorevole Sanseverino che, se si volesse comprendere nelle spese di produzione soggette a deduzione il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie o dei figli al cui mantenimento è obbligato per legge, ne verrebbe per conseguenza che tutto il reddito spettante a questo lavoro e del contribuente e della moglie e dei figli sarebbe interamente sottratto alla tassa, il che sarebbe una vera esenzione d'imposta, locché credo che nessuno abbia in mente.

“Osservo poi all'onorevole Sanseverino che da questa imposta non sono a temere quei *pericoli di dissoluzione della famiglia* alla quale egli alludeva, e tanto meno vi può essere pericolo che il padre abbia minore interesse di dare una buona educazione ai propri figli, in guisa che cresca il provento che può venire dall'opera loro, imprerocché sarà sempre una parte minima del maggior provento che possa spettare all'opera di questi figli per la maggior loro valentia, e quando taluno si lagnasse che l'imposta cresca per il maggior frutto che ritrae dall'opera propria, mi parrebbe essere una lagnanza come quella che si può talvolta udire da persone facoltose le quali si lagnano che è molto grande la quota dell'imposta che pagano, assolutamente parlando, come se non dovesse desiderare ognuno, sempre assolutamente parlando, che fosse grande la somma dell'imposta che avesse la ventura di dover pagare...”.

Questo, dunque, fu il dibattito che si svolse in Parlamento quando venne discusso l'art. 15 della legge 14 luglio 1864, relativa all'imposta di ricchezza mobile, il quale prevedeva l'indeducibilità dal reddito industriale, fra l'altro, del “compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre”. Norma che troviamo ancor oggi, riverniciata a nuovo, nell'art. 62, comma 2, t.u.i.r. e che viene estesa, *mutatis mutandis*, anche al reddito professionale.

Ora, è facile osservare come il Sanseverino avesse ragione, quando profetizzava che il fisco sarebbe stato la rovina delle famiglie: quante separazioni, più o meno

di comodo, furono il frutto delle norme sul cumulo dei redditi dei primi anni '70, e quanti divorzi, sempre più o meno di comodo (per eludere il fisco o la resistenza del coniuge?) si prevedeva porterà la novella del reddito professionale!

Come pure è agevole rilevare che il Sella, quella volta, s'ingannava, e la norma da lui difesa non era altro che il risultato di un abbaglio. Giacché egli riteneva che non vi sarebbe stata tassazione sul reddito del figlio o della moglie, onde l'ammettere questi in deduzione avrebbe costituito un'ingiustificata esenzione. Ma così non era necessariamente, giacché l'art. 7 della legge sulla ricchezza mobile prevedeva che l'imposta era applicata sul reddito percepito dal contribuente sia in nome proprio sia in nome dei figli e della moglie, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera. Per cui, ove fosse mancato l'usufrutto o l'amministrazione, la moglie o il figlio costituivano autonomi soggetti passivi d'imposta.

Certo è notevole l'argomento che i propinqui di Sella, strenui difensori della ragione dell'erario, possono utilizzare rileggendo gli atti parlamentari: “Non vi lagnate, voi professionisti, se non potete dedurre il compenso al coniuge: dovrete piuttosto, categoria facoltosa quale voi siete, augurarvi di pagare quanto più imposte possibili, giacché assai maggiore sarebbe così il vostro reddito”.

Inoltre i paladini delle casse fiscali potrebbero aggiungere: “Se poi questo argomento non vi è sufficiente, pensate che potrete sempre dedurre il compenso per le prestazioni rese dall'amante, il che non è poco”. E a chi obiettasse loro che questo argomento *immorale* non fu utilizzato da Sella, potrebbero sempre rispondere: “Se è per questo neppure Sella ricordò che ai suoi tempi la giurisprudenza affermava che sono soggetti alla tassa quei soli redditi professionali che provengono da professioni, industrie o commerci onesti, quindi non sono colpiti da ricchezza mobile quei redditi che provengono dal turpe esercizio delle case di tolleranza (come ci dice il Frola, nel suo *Commentario* del 1896); e ciò nonostante, in modo *non meno immorale*, la circolare ministeriale del 4 dicembre 1870, n. 38704 disponeva al contrario che sono anche tassabili simili redditi, i quali devono iscriversi sotto il titolo “*Affitta camere con dozzina*”.



Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Elio Kunz

Segretario
Vittorio Nardini

Tesoriere
Antonio De Troia

Consiglieri
Enrico Callegari
Francesco Distefano
Ezio Ferrari
Alfredo Mentasti
Emilio Nataloni
Giorgio Pichini
Lucia Starola

Collegio revisori dei conti
Iginò Desiati
Paolo Mariani
Francesco Pepe

S U M M A

Editore
IPSOA Editore S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 - 20090 Assago
Milanofiori - Tel.: 02/824761

Direttore responsabile
William Santorelli

Condirettore
Lucia Starola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa Calcagni,
Gianpaolo Concari, Toti Cottone,
Francesco Distefano, Fausto Magni,
Stefano Marchese, Antonio Napoletano,
Pier Luigi Poggi, Pietro Portaluppi,
Enio Taiuti

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Paisiello 24
Telefono (06) 85236326-327
Fax (06) 8417829

Luca Pacioli questo mese
è Stefano Marchese

Questo numero è stato chiuso
in redazione venerdì 29 novembre 1996

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Ha collaborato
Maria Pia Parenti

Progetto grafico
Studio Roberto Sambonet

Realizzazione copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Concessionaria di pubblicità
Cepe S.r.l. - Via Melzi D'Eril, 16
20154 Milano - Tel. 02/33103331

Stampa
Rotolito Lombarda S.p.A.
Via Roma 115/A - 20096 Poglieto (MI)

Tiratura di questo numero 39.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma
Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post.
comma 26 art. 2 legge 549/95 - Milano
Autorizzazione Dir. prov. P.T. Milano
La redazione si riserva di modificare
e abbreviare i testi originali.
Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori. Studi, servizi e articoli di "Summa" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.
Prezzo di copertina L. 1.000
valido solo ai fini fiscali



Testata associata all'unione
stampa periodica italiana